

"La mediazione ha portata generale per finalità deflattive per cui è utile semplificare le procedure per risparmiare sui costi, salvaguardando l'economia delle aziende già in profonda crisi finanziaria."

Si parla tanto in questi giorni, di semplificazione delle procedure nella gestione pubblica amministrativa per ridurre i costi divenuti molto onerosi per i bilanci pubblici, da fare dimenticare gli altri aspetti che si combinano puntualmente nella fase contenziosa per i numerosi fascicoli giacenti presso gli Uffici Giudiziari, la cui definizione è ritardata nel tempo per la parsimonia dei mezzi adeguati che comportano nell'ambito della giustizia, ritardi in dispregio dei principi della "ragionevole durata del processo" e del "giusto processo", sanciti dall'art.111 della Costituzione Italiana, con conseguenze negative sulla spesa pubblica del servizio che quando viene realizzato non avviene quasi mai nella proporzionalità economicamente dovuta (in questo caso, spesso incidendo negativamente la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa, non solo quindi a carico del soccombente di turno ma anche dell'amministrazione pubblica). Bisogna ricordare che la direttiva comunitaria 2008/52/CE si è sforzata di dare un chiaro messaggio agli stati membri per cercare di fornire una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale tali da garantire un migliore accesso alla giustizia. Così sorge la necessità di utilizzare la mediazione come mezzo di risoluzione alternativa della controversia per deflazionare il contenzioso divenuto notevole. Ciò è avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, in attuazione della legge delega n.69 del 18 giugno 2009, che ha riconosciuto, in caso di successo della mediazione, agevolazioni fiscali, fra le quali l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie per tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di mediazione, nonché l'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo entro un certo limite di valore. Fra l'altro, è stato previsto un tariffario d'indennità ridotto e la corresponsione di un credito d'imposta per le imprese che si affidano alla mediazione per trovare una composizione amichevole della controversia.

Tale decreto n.28/2010 si pone in primo piano rispetto alla normativa civilistica dettata dall'art.1754 c.civile in materia di mediazione, ed a fronte degli artt.65 e 66 del D.Lgs.30 marzo 2001,n.165 e dell'art.140 del D.Lgs.6 settembre 2005,n.206,rispettivamente in merito alla controversia individuale del lavoro e per quanto riguarda la tutela dei consumatori e degli utenti.Ciò perchè il decreto n.28/2010 trae origine da una precisa direttiva comunitaria 2008/52/CE che propone finalità deflattive agli Stati aderenti anche in fase extragiudiziale per favorire "un migliore accesso alla giustizia".Che l'osservanza della direttiva suddetta prevalga è facile capirlo,anche se lo Stato Italiano per recepirla ha fatto trascorrere un pò di tempo. Ormai sulla base della disposizione suddetta e della prassi comune avviata,non si può mettere in discussione la mediazione obbligatoria di cui all'art.5 del D.Lgs.n.28/2010,che può esistere in alcune materie per le quali è previsto il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che si tratti di controversie relative a diritti disponibili.E' vero che è in stato di pendenza dinanzi alla Corte Costituzionale una questione di legittimità dell'art.5 suddetto in relazione all'art.24 e all'art.77 della Costituzione,ma si può ritenere che non sia venuta meno la tutela del diritto alla difesa e che al contrario questa tutela sia migliorata PER i vantaggi che le parti riceveranno in caso di successo nel processo di mediazione.

Il rischio di vedere stravolto il sistema creato dal D.Lgs.28/2010 è attuale,avendo il legislatore con l'art.39,commi da 9 a 11,D.L.98/2011 introdotto nel processo tributario i nuovi istituti del reclamo e della mediazione,aggiungendo "alla chetichella" nell'ambito del D.Lgs.546/1992 l'art.17 bis con la rubrica "il reclamo e la mediazione".Il progetto che,per il momento,è limitato alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro,in effetti tende ad alleggerire i carichi di lavoro dei giudici tributari.Per cui il reclamo diventa uno strumento deflattivo del contenzioso tributario,che si aggiunge all'accertamento per adesione, all'autotutela,alla conciliazione extragiudiziale e giudiziale.

Viene precisato che il reclamo e la mediazione trovano applicazione esclusivamente per gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, nulla rilevando per l'Ente locale che rimane estraneo al reclamo e alla mediazione, essendo in tal caso, ammissibile solo il ricorso come atto introduttivo al giudizio. Il valore della controversia è determinato in base all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In pratica, il reclamo è un vero e proprio ricorso, tant'è vero che lo sostituisce quando esso è rigettato. Sorgono dei dubbi sull'ammissibilità del reclamo, in quanto è rappresentato come un ricorso che deve essere notificato alla Direzione Provinciale delle Entrate che ha emesso l'atto impugnato, con la motivazione in merito all'illegittimità dell'atto. Nel reclamo devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art.18 del D.Lgs. n.546/1992. Il reclamo può contenere anche una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Di contro, l'Ufficio può formulare una proposta di mediazione che il contribuente può accettare o rifiutare. Come si constata, c'è una certa analogia del reclamo con l'istituto dell'accertamento per l'adesione che opera, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218, in fase amministrativa dove una delle parti è il rappresentante dell'Ufficio delle Entrate; la stessa analogia si ripete in sede prec^utenziosa con il ricorso, contenendo gli stessi elementi e la stessa motivazione, oltre che la stessa conclusione al fine di ottenere l'annullamento totale o parziale dell'atto impositivo dell'Ufficio delle Entrate. Per questo gli viene configurata la condizione di ammissibilità alla prosecuzione del contenzioso tributario che avviene con la presentazione del ricorso avverso il silenzio rifiuto o rigetto del reclamo. La mediazione rinvia in secondo piano, essendo contenuta nel reclamo come ripiego al mancato annullamento dell'atto impositivo. Poichè il legislatore ~~prevedendo~~ che la procedura non trova immediata applicazione per i rilevanti effetti dovuti alla novità, ha ~~stabilito~~ con l'art.39, comma 11, del D.L.98/2011, che il reclamo trov^e applicazione con riferimento agli atti notificati dal 1° aprile 2012. ~~Non ci~~ rimane pertanto che auspicare che il reclamo venga cancellato del tutto e che la mediazione acquisti gli albori delineati dal D.Lgs.n.28/2010 più volte citato, anche in materia tributaria.